



Corte d'Appello di Bari
Prima sezione civile
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Presidente

Visto l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) in vigore dal 19.7.2020, in materia di *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; visto l'art.221, commi 2-10, l. 77/20 cit..

considerato che:

- il comma 2 del citato art. 221 prevede che, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applichino le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10;

Rilevato che ai successivi commi è previsto che

“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere

alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

Rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, come prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 221 l. cit., non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

- a) le prossime udienze di settembre e ottobre siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- b) ove l'udienza sia chiamata per il giuramento del c.t.u., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla data della predetta udienza;

DISPONE

che le **udienze collegiali già fissate per i giorni 15, 22 e 29 settembre 2020, fatta eccezione per le cause di cui al punto successivo**, si svolgano mediante il deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da depositarsi fino a cinque giorni prima della data dell'udienza;

- **che le cause di seguito indicate, rinviate per l'espletamento di prove orali e per la discussione orale ovvero ai sensi degli artt. 309 e 348 cpc siano trattate - all'udienza già fissata - in presenza, all'orario a fianco precisato**

Udienza 15 settembre 2020

R.G. n.2686/2017 audizione KUWORN ABU relatore e cons. delegato GAETA ore 9,00

R.G. n.2574/2018 audizione JAKAREA MD relatore CALIANDRO- cons. delegato GAETA ore 9.00

R.G. n.555/2019 – discussione orale - relatrice PAPA ore 10.00

R.G. n.2605/2017 audizione CAMARA MORY relatrice e cons. delegata PAPA ore 10,30

R.G. n. 618/2018 – da rinvio ex art. 309 cpc -relatore GAETA ore 10.00

Udienza 22 settembre 2020

R.G. n. 259/2018 audizione BAYO ABOUBACAR rel. E cons. delegato GAETA ore 9,00

R.G. n. 1432/2018 – da rinvio ex art. 309 cpc -relatore GAETA ore 10.00

R.G. 955/2018 – da rinvio ex art. 309 cpc -relatrice PAPA ore 10.00

R.G. n. 573/2018 – da rinvio ex art. 309 cpc -relatore LENOCI ore 10.00

R.G. n. 578/2018 – da rinvio ex art. 309 cpc -relatore LENOCI ore 10.00

Udienza 29 settembre 2020

R.G. n.827/2018 audizione ABUH BASHIRU relatore CALIANDRO - cons. delegato GAETA ore 9.00

R.G. n.225/2018 audizione ODUNFA FATIMA relatrice delegata CORETTI ore 10,00

R.G. n. 129/2019 – da rinvio ex art. 309 cpc - relatore GRILLO ore 10.00

R.G. n. 973/2019 – da rinvio ex art. 309 cpc -relatore GRILLO ore 10.00

- **che, relativamente alle cause di seguito indicate, fissate per il giuramento del c.t.u., esse si svolgeranno sempre in modalità cartolare e il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento:**

Udienza 15 settembre 2020

R.G. n.1478/2014 giuramento CTU relatore GAETA

R.G. n.559/2018 giuramento CTU relatore PILIEGO

RG n. 726/2019 giuramento CTU relatrice PILIEGO

Udienza 22 settembre 2020

R.G. n.1326/2017 giuramento CTU relatore GRILLO

R.G. n. 2323/2018 giuramento CTU relatore GAETA

R.G . 994/2019 giuramento CTU relatore GAETA

R.G. n. 340/2020 giuramento CTU relatore GAETA

R.G. n. 2567/2017 giuramento CTU relatrice PAPA

Udienza 29 settembre 2020

R.G. n.634/2018 giuramento CTU relatore LENOCI
R.G. n.1447/2019 giuramento CTU relatore LENOCI
R.G. n.1948/2019 giuramento CTU relatrice PILIEGO

avverte

le parti della facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima;

invita

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

avverte

le parti che

- a) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;
- b) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
- c) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
- d) se il deposito avviene da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà riservata per la decisione;
- e) è data facoltà alle parti, congiuntamente, di rinunciare, laddove previsti, ai termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche;
- f) ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa sarà rinviata a data successiva al 31 ottobre 2020;

- g) le cause che seguono il rito del lavoro o quello locatizio, che prevedono la lettura del dispositivo, verranno rinviate ad altra udienza dove in luogo della lettura sarà trasmesso alle parti il dispositivo.
- h) se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;
- i) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento nel rispetto del termine di trenta giorni prima dell'udienza e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell' art. 221 l. n.77/20 ", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì per la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte e al Presidente Coordinatore del settore civile.

Bari, 28.07.2020

Il Presidente

Maria Mitola

